

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), prevede, all'art. 1, comma 2, il possesso di aree fabbricabili quale presupposto dell'imposta;

Considerato che l'art. 5, comma 5, del medesimo decreto, indica, quale base imponibile per le aree fabbricabili, il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione;

Considerato che all'art. 10, comma 4, viene stabilito che i soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio, avendo la dichiarazione iniziale effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare le modificazioni intervenute entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate;

Visto inoltre l'art. 36, comma 2 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella Legge 4 agosto 2006, n. 148 che così recita: *“Ai fini dell'applicazione (...) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.”*;

Dato atto pertanto che, per i terreni divenuti edificabili in forza del nuovo Piano Regolatore Generale definitivo adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 147 del 21/12/2004, l'I.C.I. è dovuta dal 1° gennaio 2005.

Esaminato l'art. 13 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), che prevede, al comma 1, che i Comuni per *“tributi propri, (...) possono stabilire, (...) la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti”*;

Richiamato l'art. 10 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), che prevede che i rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede;

Dato atto della complessità del Nuovo Piano Regolatore Generale di Cuneo, nonché del lungo iter di predisposizione ed adozione dello stesso;

Richiamata la propria deliberazione n. 157 del 20/11/2007 che approvava il Regolamento per la definizione agevolata dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) relativamente alle aree fabbricabili ai sensi dell'art. 13, comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il quale prevede un trattamento agevolato al fine della regolarizzazione della posizione debitoria ai fini I.C.I. relativamente ai terreni divenuti edificabili in forza del nuovo Piano Regolatore Generale definitivo;

Dato atto che con il suddetto Regolamento veniva fissato per i proprietari/contribuenti del Comune di Cuneo il termine ultimo del 16 maggio 2008 per regolarizzare la posizione debitoria ai fini I.C.I. relativamente ai terreni divenuti edificabili in forza del nuovo Piano Regolatore Generale definitivo adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 147 del 21/12/2004;

Considerato l'elevato numero di terreni interessati e ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, prorogare i termini del procedimento in scadenza alle medesime condizioni definite nel sopra citato Regolamento, fissando nel 30 giugno 2008 il termine ultimo per i proprietari per definire la propria posizione;

Dato atto che per quanto sopra esposto si rende necessario modificare l'art. 6 comma 3, l'art. 8 comma 1 e l'art. 10 comma 2 del Regolamento;

Considerato che ai sensi dell'art. 53 della L. 388/2000, così come sostituito dall'art. 27 della L. 448/2001, le modifiche regolamentari, effettuate entro la data fissata per legge per l'approvazione del Bilancio di previsione, decorrono dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del Bilancio suddetto;

Visto l'art. 42 del T.U. del 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Ragioneria Dott. Carlo Tirelli nella sua qualità di Dirigente a Scavalco della direzione del Settore Tributi, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. del 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto dell'ampia discussione svoltasi sull'argomento quale riportata in calce al presente provvedimento;

Preso atto inoltre che durante detta discussione entrano in aula i Consiglieri Bertone Marco, Streri Nello, Parola Carlo Alberto, Terzano Maurizio, Pellegrino Luca, Marchisio Loris, Mantelli Mauro, Martini Matteo, Tecco Giuseppe, Romano Anna Maria, Lauria Giuseppe e Fino Umberto, ed esce dall'aula il Consigliere Arneodo Giancarlo, sono pertanto presenti n. 38 componenti;

Presenti in aula	n. 38
Non partecipa alla votazione	n. 0
Presenti all'apertura della votazione (espressa con voto elettronico)	n. 38
Astenuto	n. 0
Votanti	n. 38
Voti favorevoli	n. 38
Voti contrari	n. 0

## **DELIBERA**

- 1) di prorogare i termini previsti nel Regolamento per la definizione dell'imposta comunale sugli immobili ai sensi dell'art. 13, comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fissando la nuova scadenza al 30 giugno 2008;

- 2) di modificare il testo dell'art. 6 comma 3, dell'art. 8 comma 1 e dell'art. 10 comma 2 del suddetto Regolamento che vengono ad essere i seguenti:

#### **Art. 6**

##### ***Istanza per l'ammissione alla definizione agevolata***

1. *Al fine di aderire alla definizione agevolata i soggetti interessati devono presentare apposita istanza, in carta libera, redatta su modello predisposto e fornito dal Settore Tributi del Comune di Cuneo.*
2. *La modulistica, compilata in ogni sua parte, sottoscritta dal contribuente e corredata da copia fotostatica di un documento di identità, deve contenere i seguenti elementi:*
  - *generalità del contribuente;*
  - *domicilio del contribuente e luogo a cui far pervenire eventuali comunicazioni;*
  - *periodi d'imposta per i quali si chiede la definizione agevolata;*
  - *dati catastali relativi alle aree fabbricabili oggetto della definizione agevolata e relativa superficie;*
  - *valore di ciascuna area oggetto della definizione agevolata;*
  - *calcolo dell'imposta dovuta per ciascun periodo e per ogni area oggetto della definizione agevolata;*
  - *indicazione delle eventuali somme già versate distinte per annualità d'imposta;*
  - *indicazione delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, le cui ricevute di versamento, una per ciascun anno, dovranno essere allegate all'istanza di definizione stessa.*
3. *Detti moduli dovranno essere consegnati all'Ufficio Protocollo del Comune di Cuneo entro e non oltre il 30/06/2008, mediante consegna a mano o spediti a mezzo raccomandata semplice tramite il servizio postale, in tal caso l'istanza si considera pervenuta il giorno di consegna all'ufficio postale con riferimento al timbro apposto.*

#### **Art. 8**

##### ***Modalità di versamento delle somme dovute***

1. *Le somme dovute, calcolate secondo le modalità del precedente articolo 7, dovranno essere versate entro il termine perentorio del 30/06/2008.*
2. *Il Comune, su richiesta del contribuente, relativamente a somme di importo superiore ad euro 2.000,00 (duemila/00) per le persone fisiche e ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) per soggetti diversi dalle persone fisiche, riconosce la possibilità di corrispondere quanto dovuto in numero 4 rate di pari importo con scadenze:*
  - *la prima: contestualmente alla presentazione dell'istanza di definizione agevolata;*
  - *la seconda: entro e non oltre il 31 luglio 2008;*
  - *la terza: entro e non oltre il 30 settembre 2008;*
  - *la quarta: entro e non oltre il 30 novembre 2008;*

*In questa ipotesi la definizione agevolata si perfeziona con il pagamento della terza rata e con la trasmissione al Settore Tributi di questo Comune delle relative ricevute di pagamento entro e non oltre il 31 dicembre 2008. Il mancato pagamento di una sola delle rate dovute alle scadenze previste comporta il rigetto dell'istanza di definizione agevolata e l'attivazione della procedura di accertamento. Le somme versate a titolo di definizione agevolata verranno considerate come acconti degli importi che risulteranno dovuti a seguito dell'attività accertativa.*

3. *L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborsi di somme precedentemente versate.*

#### **Art. 10**

#### **Rigetto delle istanze di definizione agevolata**

1. *Il Settore Tributi del Comune provvede alla verifica della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione nonché del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata. Nell'ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza, ovvero in caso di omissione o insufficienza del versamento, nonché qualora i versamenti effettuati non siano riferibili a tutte le annualità pendenti di propria competenza e/o a tutti gli immobili rientranti nella fattispecie di definizione agevolata contemplata nei precedenti articoli, con provvedimento motivato da comunicare all'interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'Ufficio rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento per il recupero integrale delle somme per tributo, sanzioni ed interessi, entro i termini decadenziali previsti dalla normativa vigente.*
2. *Le istanze di definizione agevolata presentate entro il termine perentorio del 30/06/2008 prive di ricevute di versamento sono da ritenersi rigettate.*
- 3) di dare atto che la funzionalità operativa della modifica di tale Regolamento avrà decorrenza dal 1° gennaio 2008;
- 4) di dare atto che il Responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è individuato nel Funzionario Responsabile del Settore Tributi Dott.ssa Nadia Giletta.

#### **IL CONSIGLIO**

Visto l'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta l'urgenza, stante la necessità di assicurare continuità di gestione all'attività del Settore Tributi;

Presenti in aula	n. 38
Non partecipano alla votazione	n. 4 Lauria Giuseppe, Fino Umberto, Terzano Maurizio e Lingua Graziano
Presenti all'apertura della votazione (espressa con voto elettronico)	n. 34
Astenuto	n. 1 Sacchetto Claudio (LEGA NORD PIEMONTE)
Votanti	n. 33
Voti favorevoli	n. 33
Voti contrari	n. 0

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

\*\*\*\*\*

Il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19,10.

\*\*\*\*\*

“..... O M I S S I S .....”